

Sent. n. 165/2023 pubbl. il 09/11/2023

Rep. n. 181/2023 del 09/11/2023

R.G. 160/2023 P.U.

Tribunale di Treviso
Sezione seconda civile

R.G. 5/2023 PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEBITI
OMOLOGATO

P.U. N. 160/2023

Il giudice,

nel procedimento n. 160/23 instaurato da [REDACTED], con l'avv.to Chiara Pagotto in qualità di Gestore nominato dall'O.C.C., rappresentata e difesa dall'avv.to Alvisè Fontanin
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

esaminata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i. proposta da [REDACTED] in data 14/7/23,

rilevato che con provvedimento del 24/8/23 il giudice, all'esito delle precisazioni fornite dal Gestore e dall'Advisor legale, ha ritenuto l'ammissibilità della domanda e ha disposto la pubblicazione della proposta e del piano nell'apposita area web del Tribunale e del Ministero della Giustizia, nonché la comunicazione ai creditori entro trenta giorni del presente decreto, della proposta e del piano, disponendo che, sino alla conclusione del procedimento, essi non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né cautelari sul patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 70, comma 4, c.c.i. e che, in applicazione dei principi concorsuali, i contratti di cessione di parte dello stipendio sono inopponibili alla procedura;

rilevato che il Gestore ha comunicato la proposta ai creditori, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3, c.c.i. e che, nel termine assegnato, sono pervenute due pec di risposta dei creditori, una della quale contenente osservazioni (quella inviata da Towers CQ s.r.l.);

rilevato che il piano prevede il soddisfacimento parziale dei creditori concorsuali mediante la distribuzione della somma di € 103.914,36, costituita dalla quota parte dei futuri stipendi da lavoro dipendente messi a disposizione dal ricorrente per nove anni;



ritenuto che il piano sia giuridicamente ammissibile, oltre che fattibile dal punto di vista economico, attesa la stabilità dell'impiego della sig.ra [] titolare di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

ritenute insussistenti le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 c.c.i.i., non essendo stata omologata alcuna procedura di sovraindebitamento nei confronti dell'istante ed essendo stato cagionato il sovraindebitamento dalle minori entrate reddituali del marito - contitolare di vari debiti e in particolare del mutuo ipotecario contratto nel lontano 2007 -, circostanza non agevolmente prevedibile alla data di accensione del finanziamento ipotecario, con esclusione quindi della colpa grave di cui all'art. 69 cit.;

ritenuto che l'alternativa liquidatoria non sia conveniente, atteso che l'abitazione familiare di proprietà della sig.ra [] oggetto di esecuzione forzata, è stata stimata dal CTU in euro 105.000, importo che, abbattuto del 25% per la fissazione della base d'asta in una ipotetica procedura esecutiva, porta ad un ricavato netto di euro 78.750 e che, anche sommando a questo importo parte dello stipendio ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), c.c.i.i., è improbabile l'incameramento di una somma complessiva superiore ad euro 103.914,36 nell'ambito del triennio di durata della ipotetica procedura liquidatoria, anche considerato che ai fini della determinazione dei limiti di cui all'art. 268, comma 1, lett. b), c.c.i.i. verrebbe considerata dal giudice la spesa di locazione di un immobile;

ritenuto, inoltre, che il ricorso possa essere omologato ai sensi dell'art. 70, comma 9, c.c.i.i., nonostante le osservazioni di Towers CQ srl, creditore titolare di un credito chirografario di euro 3.528,00, in quanto la previsione di soddisfazione al 2,70 % è migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, nell'ambito della quale nessuna somma verrebbe probabilmente attribuita a Towers CQ srl, posto che i) il ricavato della vendita immobiliare coattiva sarebbe destinato al creditore ipotecario; ii) sulle quote di stipendio apprese alla procedura di liquidazione controllata, per soli tre anni ex art. 279 c.c.i.i., gravano i privilegi mobiliari di cui è titolare l'erario (al netto delle prededuzioni); iii) contrariamente a quanto affermato dal creditore, all'apertura della liquidazione controllata conseguirebbe l'inefficacia del contratto di cessione del quinto, stante l'apprensione del reddito alla procedura;

visto l'art. 70, comma 9, c.c.i.i.,



P.Q.M.

omologa il piano;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i pubblici registri;

dichiara la chiusura della procedura.

Treviso, 8/11/2023

Il Giudice

Dott.ssa Petra Uliana

Depositata in Cancelleria
il 09/11/2023

Il Funzionario,
A. DeBello

